

Vademecum sui certificati medici per assenza per malattia dei dipendenti pubblici

1. I certificati medici di malattia sono rilasciati sulla base della diretta constatazione da parte del medico dei sintomi presentati dal paziente.
2. Non è possibile la trascrizione delle "certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta" (Regolamento Regionale n.17/2003).
3. "La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, è da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro)". Circolare INPS n.99 del 13.5.1996.
4. Per i dipendenti pubblici sono considerati validi a giustificare l'assenza dal lavoro solo i certificati rilasciati da medici operanti in strutture pubbliche o convenzionati con il SSN.
5. Tutte le certificazioni mediche relative ad assenze dal lavoro per malattia rilasciate dal medico di famiglia sono registrate nella cartella clinica informatizzata del paziente a cura del medico medesimo. Nella registrazione sarà opportuno riportare, oltre alla prognosi, l'obiettività e la diagnosi della patologia.
6. In attesa di indicazione da parte della Regione o di modifiche della norma, la certificazione di malattia è rilasciata solo in presenza di dati clinici rilevabili con l'esame obiettivo.
7. Il rilascio del certificato di malattia avviene con modalità cartacea, sino a diversa indicazione.
8. Al cittadino va rilasciato l'attestato di malattia, cioè il documento privo di diagnosi e solo con la prognosi secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy. Solo su richiesta del paziente, si rilascia il certificato contenente diagnosi e prognosi.